



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano

San Donato Milanese, 27 maggio 2021

AVVISO PER FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 45 DEL CCNL ENTI LOCALI 2016 - 2018

Si rende noto che è possibile presentare al servizio Personale domanda di fruizione dei permessi previsti dal CCNL di riferimento, entro e non oltre il 14 giugno 2021, per il trimestre giugno/agosto 2021 e l'anno scolastico e/o accademico 2021/22.

Secondo la disciplina contrattuale, tali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato.

Tali permessi sono accessibili anche al personale con contratto a tempo determinato, purché pari o superiore a 6 mesi continuativi, ivi comprese eventuali proroghe.

A tal fine si evidenzia che, vista l'attuale dotazione organica del personale – come da deliberazione 08/2021 del Consiglio di Amministrazione – il n° massimo di beneficiari sarà di **n° 2**.

Si ricorda che tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque **abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico** e per sostenere i relativi esami.

Qualora il numero delle richieste superasse il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti a tempo indeterminato;
- b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
- d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c);

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati devono presentare il

ALLEGATO N°1

certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

I dipendenti a tempo parziale possono usufruire dei permessi retribuiti in proporzione al tipo di contratto stipulato.

Si rammenta che per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1, del vigente CCNL.

Altresì, se presenti 5 anni di anzianità, il dipendente può fruire dei congedi per la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, come da art. 46 del vigente CCNL, concessi salvo comprovate esigenze di servizio.



IL DIRETTORE
Dott. Adorni Diego

